

COMUNE DI CREMOSANO

PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PER LE PERSONE DISABILI MINORI E ADULTE
O PER PERSONE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE NECESSITA'**

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità del servizio

Art. 2 – Organizzazione

Art. 3 – Area territoriale

Art. 4 – Destinatari degli interventi

TITOLO II

AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 5 – Ammissione al servizio

Art. 6 – Priorità dei trasporti e criteri di accesso al servizio

TITOLO III

COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA

Art. 7 – Tariffe

Art. 8 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

Art. 9 – Norme di comportamento

Art. 10 – Modalità di gestione del servizio trasporto

Art. 11 – Dimissioni dal servizio

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 12 – Trattamento dati personali

Art. 13 – Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune di Cremosano, al fine di consentire alle persone disabili o in situazioni di particolare necessità che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere formativo/educativo/assistenziale ovvero centri di cura e riabilitazione.

2. Tale Servizio si ispira ai principi della Legge n. 104 del 05/02/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili (handicappate) art. 26 comma 2.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE

1. L'Amministrazione comunale organizza, anche tramite accordi/convenzioni con enti pubblici e/o con soggetti privati, il servizio di "trasporto a valenza sociale" degli utenti frequentanti regolarmente unità d'offerta a valenza sociale o socio - sanitaria, tenuto conto della disponibilità e delle risorse.

2. A supporto del servizio, con funzione di accompagnatori, possono essere impiegati soggetti impiegati in progetti di servizio civile, Dote comune, Leva civica regionale, lavoratori socialmente utili o volontari, inserimenti lavorativi (NIL), nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definitivi nell'arco dell'anno.

4. Gli orari di trasporto richiesto devono essere compresi nella fascia oraria 7,30 – 17,30/18,00.

5. Il servizio non viene effettuato nel mese di agosto, salvo per gli utenti che, in modo continuativo durante l'anno, frequentano i servizi per disabili (CDD e CSE).

ART. 3 - AREA TERRITORIALE

1. Il Servizio consiste nel trasporto di utenza, residente nel Comune di Cremosano, nell'ambito territoriale comunale, nel Distretto e nei Comuni che hanno strutture per la disabilità.

2. In caso di comprovata necessità, valutata dall'assistente sociale, può riguardare anche destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.

ART. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Il Servizio trasporto è rivolto:

- a soggetti minori o adulti disabili residenti nel territorio comunale, che presentano un minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ai sensi della L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- a soggetti minori o adulti disabili residenti nel territorio comunale, che presentano uno stato di handicap ai sensi del D.P.C.M. n.185 del 23.02.2006 (certificazione disabilità scolastica);

2. Possono essere attivati trasporti anche ad altri utenti (anziani) solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste delle persone con disabilità.

TITOLO II

AMMISSIONE AL SERVIZIO

ART. 5 - AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. L'ammissione al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte della persona interessata o dei suoi familiari o rappresentante legale, presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune di Cremosano.

2. L'accesso al servizio avviene anche per iniziativa diretta del Servizio sociale Comunale che, avvalendosi degli accertamenti ritenuti opportuni, verifica il bisogno e le modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata

necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi da parte del richiedente di risorse alternative (ad. es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).

3. Il Servizio sociale del Comune garantisce l'informazione all'utente circa le condizioni e le modalità di accesso, le tariffe.

4. La domanda di ammissione deve essere corredata da:

- certificato di disabilità, qualora non già in possesso dell'assistente sociale.

5. L'Ufficio Servizi sociali, responsabile della gestione del Servizio Trasporto, definisce i casi che hanno la priorità sulla base di quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento.

6. L'ammissione al servizio viene disposta dall'Ufficio Servizi sociali compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione garantendo, se possibile, il servizio agli utenti che già ne usufruiscono.

7. Il termine per la presentazione delle domande di trasporto presso servizi che iniziano nel mese di settembre è fissato per il 15 luglio di ogni anno.

8. Il termine per la valutazione delle domande di accesso al servizio che si presentano durante il corso dell'anno, a norma del vigente regolamento applicativo della Legge n. 241 del 7.8.1990, è fissato in giorni 30.

9. Entro i suddetti termini l'Ufficio Servizi sociali del Comune comunica mediante lettera l'esito motivato della domanda relativamente alla presa in carico, nonché la tariffa applicata: la data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per l'eventuale ricorso avverso alla decisione adottata

ART. 6 – PRIORITA' DEI TRASPORTI E CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO

I Trasporti devono essere garantiti secondo le priorità di seguito elencate:

1) Trasporto ai disabili inseriti in C.A. o R.S.D. per i rientri in famiglia e per i disabili frequentanti il CDD e CSE: in base alla normativa L.104/92 art. 26 co. 2., il Comune deve "assicurare modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici"; ne consegue la necessità di garantire il trasporto ai disabili inseriti in C.A. o R.S.D. per i rientri in famiglia e per i disabili frequentanti il CDD e CSE.

I criteri di priorità per l'utilizzo del servizio sono i seguenti:

a) precedenza al trasporto presso struttura diurna (CDD, CSE) che presenta il maggior numero di utenti (al fine di soddisfare il maggior numero di richieste);

2) Trasporto per i disabili frequentanti i servizi SFA o di Anziani certificati frequentanti strutture a ciclo diurno

I criteri di priorità per l'utilizzo del servizio sono i seguenti:

a) impossibilità dei genitori/affidatari/parenti prossimi ad effettuare il trasporto per: motivi di lavoro che interessano entrambe le figure genitoriali, assenza di una rete parentale di supporto, assenza di patente e/o mezzo di trasporto qualora l'abitazione sia lontana dalla scuola;

b) disabile, che a causa del proprio handicap, non può utilizzare i mezzi pubblici;

c) assenza di una rete di trasporti idonea a garantire il servizio.

TITOLO III

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

ART. 7 - TARIFFE

1. Le tariffe sono stabilite annualmente mediante delibera della Giunta Comunale.

2. Le tariffe sono oggetto di agevolazioni o esenzioni. Nel caso in cui l'assistente sociale riscontri uno stato di bisogno mediante un progetto individualizzato è possibile determinare agevolazioni o esenzioni del servizio trasporto.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Le tariffe sono corrisposte trimestralmente o semestralmente con pagamento entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'importo da versare, tenendo conto dei tragitti effettuati.

ART. 9 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi sociali ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).
2. Dopo tre assenze non comunicate agli addetti al trasporto, che hanno comportato l'attivazione del servizio trasporto a pagamento, l'utente sarà tenuto al pagamento del trasporto, anche se non utilizzato.
3. Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda:
 - il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;
 - l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio;
 - eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale che devono essere autorizzate dall'Ufficio Servizi sociali del Comune;
4. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi sociali le eventuali variazioni del proprio stato di necessità.

ART. 10 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO

1. Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dall'Ufficio Servizi sociali al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti;
2. Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste, che si presentano durante l'anno, gli addetti al trasporto possono modificare gli orari dei trasporti, anticipando o posticipando di mezz'ora gli interventi.
3. Gli addetti alla guida giornalmente compilano una scheda per ogni singolo viaggio, contenente:
 - a. cognome e nome dell'utente;
 - b. luogo di destinazione;
 - c. chilometri percorsi.
4. Per i servizi di trasporto a pagamento, la scheda sopra descritta è firmata dall'utente o dal familiare delegato o dal rappresentante legale.
5. In caso di assenza di uno degli operatori del servizio trasporti non è prevista la sostituzione. L'autista in servizio effettua i trasporti rispettando le priorità definite all'art. 6, nel limite delle risorse disponibili.
6. Nei casi in cui, per l'assenza di un operatore è impossibile garantire i trasporti, l'Ufficio Servizi sociali ha l'obbligo di avvertire i familiari.

ART. 11 - DIMISSIONI DAL SERVIZIO

1. L'Ufficio Servizi sociali dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del servizio nei seguenti casi:
 - a) reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui all'art. 10 comma 2 e 3 del presente regolamento;
 - b) mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente ad un mese dalla scadenza dell'ordinativo di versamento;
 - c) sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, di cui il presente testo è parte integrante.
2. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito web del Comune di Cremosano. Sarà, inoltre, sempre disponibile presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune.